

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

N. 346/2019 REGISTRO RECLAMI.

N. 0004/2019 REGISTRO DECISIONI

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 346 del 2019, proposto dalla società AS Viterbese Castrense Srl, avverso la sanzione dell'inibizione fino al 22.5.2024 e ammenda di € 30.000,00 inflitta al Sig. Camilli Luciano seguito gara Viterbese Castrense/Arezzo del 22.05.2019.

per la riforma della decisione Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 293/Div del 23.5.2019;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 16.9.2019 l'avvocato Maurizio Borgo e udito l'avvocato Cesare Di Cintio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto, spedito in data 23.5.19, la Società A.S. Viterbese Castrense S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul C.U. n. 293/DIV del 23.5.19 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Viterbese Castrense-Arezzo, disputatasi in data 22.5.2019, era stata irrogata a carico del dirigente della Società, Camilli Luciano la sanzione dell'inibizione fino al 22.5.2014 oltre all'ammenda di € 30.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S. Viterbese Castrense S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte, all'esito della riunione del 13.6.2019, pronunciava ordinanza istruttoria con la quale chiedeva alla Procura Federale di accertare, nel modo più puntuale possibile, la dinamica dei fatti in contestazione, la identificazione del sig. Camilli quale autore delle condotte sanzionate nonché le conseguenze riportate dal sig. La Cava a seguito dei fatti verificatisi,

La Procura Federale ha rimesso gli esiti degli accertamenti con nota del 29.8.2019; la Società ricorrente ha prodotto osservazioni in ordine a tali accertamenti con memoria del 10.9.2019.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alla luce degli accertamenti svolti dalla Procura Federale, questa Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato, limitatamente all'entità della sanzione irrogata.

Quanto alla responsabilità del Camilli, infatti, le indagini svolte dalla Procura Federale hanno confermato che il CAMILLI ha colpito con un pugno alla testa il sig. La Cava, presidente della Società Arezzo; quanto, invece, all'altra condotta violenta, consistita nell'aver sferrato un calcio sempre nei confronti del sig. La Cava, le indagini svolte dall'Organo inquirente non hanno smentito quanto refertato dal Commissario di campo e, quindi, anche tale condotta si deve ritenere realizzata.

Quanto all'entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa vada ridimensionata rispetto a quanto statuito dal Giudice Sportivo, anche in considerazione delle conseguenze, non particolarmente gravi, riportate dal sig. La Cava in conseguenza dell'aggressione subita dal Camilli; purtuttavia, questa Corte ritiene che il comportamento violento, tenuto da quest'ultimo debba essere fortemente stigmatizzato in quanto posto in essere prima dello svolgimento della gara e, quindi, senza che lo stesso possa essere, in alcun modo, collegato con episodi verificatisi nel corso della gara medesima; né, al proposito, può essere attribuita alcuna valenza alla presunta provocazione, posta in essere dal sig. La Cava che avrebbe esibito la sciarpa della propria squadra all'indirizzo dei tifosi della Viterbese Castrense.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e riduce la sanzione dell'inibizione ad anni 1 e mesi 8 e la sanzione pecuniaria ad € 15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo, trattandosi di procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Sportiva ed in ordine al quale trovano, pertanto, applicazione, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del predetto Codice, le previgenti disposizioni.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

L'ESTENSORE
f.to in originale
Maurizio Borgo

IL PRESIDENTE
f.to in originale
Stefano Palazzi

Depositato in Roma il 26 settembre 2019

IL SEGRETARIO
f.to in originale
Antonio Metitieri